



"IL VOLO DEL COLIBRI"
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI MODIFICA DELLO STATUTO
- 2 aprile 2024 -

Il giorno 02 (due) del mese di aprile 2024 (duemilaventiquattro) alle ore 09.00 presso la sede legale in Chivasso (TO), via Teodoro II 1 si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione **"IL VOLO DEL COLIBRI"**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea CAREGGIO VALENTINA, che propone come segretaria verbalizzante LASSANDRO GIOVANNA che accetta.

Sono presenti n. 20 associati su 20 iscritti e più precisamente:

- CAREGGIO VALENTINA, nata a Garbagnate Milanese (MI) il 21 novembre 1995, residente a Torrazza Piemonte (TO), via IV Novembre n. 2, Codice fiscale dichiarato CRG VNT 95S61 D912P,
- CURCIO ARIANNA, nata a Chivasso (TO) il 16 agosto 1991, residente a Chivasso (TO), via Tellini n. 6/A, Codice fiscale dichiarato CRC RNN 91M56 C665R,
- AZZONI PATRIZIA, nata a Torino (TO) il 28 giugno 1966, residente a Torrazza Piemonte (TO), via IV Novembre n. 2, Codice fiscale dichiarato ZZN PRZ 66H68 L219J,
- LASSANDRO GIOVANNA, nata a Torino (TO) il 24 giugno 1965, residente a Brandizzo (TO), via Lanzo n. 4, Codice fiscale dichiarato LSS GNN 65H64 L219H,
- DOMINA GIOVANNA, nata a Chieri (TO) il 25 giugno 1983, residente a Chivasso (TO), piazza Giuseppe Garibaldi n. 5/A, Codice fiscale dichiarato DMN GNN 83H65 C627Q
- CAREGGIO MARIO, nato a Verolengo (TO), il 25 settembre 1963 residente a Torrazza Piemonte (TO), via IV Novembre n. 2, Codice fiscale dichiarato CRG MRA 63P25 L779T;
- GRISORIO CINZIA, nata a Torino (TO), il 13 agosto 1963, residente a Cocconato (AT), via Giuseppe Mazzini n. 16, Codice fiscale dichiarato GRS CNZ 63M53 L219V;
- DI STEFANO ALICE nato a Torino (TO), il 02/12/1992, residente a Torino (TO) in Corso Casale 98/13, codice fiscale dichiarato DSTLCA92T42L219J;
- DI STEFANO MARTINA, nata a Torino il 14/07/1997, residente a Manchester, RM103 Royal Mills street, codice fiscale dichiarato DSTMRN97L54L219G;
- PETRARCHINI DONATELLA, nata a Torino il 20/06/1962, residente a Verolengo (TO) in Via Donponzetto 10, codice fiscale dichiarato PTRDTL62H60L219H;
- CERATO CRISTINA, nata a Chivasso (TO) 14/01/1967, residente a Lauriano in Via Asti 11, codice fiscale dichiarato CRTCS67A54C665M;

MINELLI EMILIA nata a Leno (BS) il 23/03/1940, residente a Verolengo (TO) in Via Borgo Maglio 25, codice fiscale dichiarato MNLMLE40C63E526M;

- CAREGGIO DOMENICA nata a Chivasso (TO) il 06/02/1962, residente a Verolengo (TO) in Via per Torrazza 29, codice fiscale dichiarato CRGDNC62B46C665E;
- NICOLosi ANTONINA nata a Castel di Lucio (ME) il 07/04/1947 residente a Chivasso (TO) in Via San Lazzaro 5B, codice fiscale dichiarato NCLNNN47D47C094H;
- DEAMBROGIO CAMILLA, nata a Casale Monferrato (AL) il 21/02/1959, residente a Verolengo (TO) in Via Paolo Thaon di Revel 5, codice fiscale dichiarato DMBCLL59B61B885B;
- MESSINA VALENTINA, nata a Chivasso (TO) il 20/10/1980, residente a Verolengo in Via Aldo Moro 22, codice fiscale dichiarato MSSVNT80R60C665W;
- ROSSIGNOLI MATTEO, nato a Moncalieri (TO) il 04/03/1994, residente a San Sebastiano Po (TO) in Via Navigliano 10, codice fiscale dichiarato RSSMTT94C04F335U;
- NICOLosi PLACIDO, nato a Castel di Lucio il 03/05/1951, residente a Verolengo (TO) in Via Paolo Thaon di Revel 5, codice fiscale dichiarato NCLPCD51E03C094W;
- NECHITA ALEXANDRU, nato in Barlad Romania l'11/04/1992, residente a Chivasso (TO) in Via Piave 2, codice fiscale dichiarato NCHLND92D11Z129W;
- MELIS NOEMI, nata a Chivasso (TO) il 30/12/1985, residente a Torrazza Piemonte (TO) in Via De Gasperi 14, codice fiscale dichiarato MLSNMO85T70C665M

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente, il quale illustra che si intende approvare un nuovo statuto per riformulare, come di seguito riportato, in modo più preciso l'art. 22 dello statuto:

Devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell'assemblea straordinaria da parte degli associati, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto e ad altri enti



del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale previa acquisizione del parere favorevole del competente ufficio RUNTS, così come disposto dall'art. 9 del codice del terzo settore.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto al quale segue un breve dibattito, al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate.

Favorevoli	20
Contrari	0
Astenuti	0

L'assemblea a unanimità, delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di dare comunicazione agli Uffici Runts delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli enti interessati.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10:00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario (Lassandro Giovanna)

Giovanna Lassandro

Presidente (Careggio Valentina)

Valentina Careggio



Agenzia delle Entrate
DP di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il 23/4/24 n. 1243
Sede 3 Cod. Trib. 1550 + 1551 + 1552
€ 200 + 224 + 23
IL DIRETTORE
a. Pucal

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE E
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
IL VOLO DEL COLIBRI' Associazione di promozione
sociale o, in forma abbreviata IL VOLO DEL COLIBRI' APS

ART. 1

Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo settore" o "CTS") e ss.mm.ii e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata IL VOLO DEL COLIBRI' Associazione di promozione sociale o, in forma abbreviata IL VOLO DEL COLIBRI' APS. L'inciso "Associazione di promozione sociale", nonché il relativo acronimo di "APS", potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella sezione del Registro unico nazionale del terzo settore dedicata alle APS.

L'Associazione ha sede legale in Chivasso (TO), via Teodoro II 1.

Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata ed ha la facoltà di istituire, nelle forme di legge, sedi secondarie, amministrative e operative sia sul territorio nazionale sia all'estero e potrà associarsi a reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto alle Associazioni e/o agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'Associazione "Il volo del colibrì", più avanti chiamata per brevità "Associazione", è un libero Ente, senza scopo di lucro, regolato dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa di natura primaria o secondaria.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 2

Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 3

Scopi e Attività

In qualità di Associazione di promozione sociale del Terzo settore, l'Associazione opera in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;

- 
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle principali d'interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha, in particolare, lo scopo di:

- promuove la prevenzione e l'informazione inerente ai tumori e più in generale alle malattie ed ai melanomi della pelle;
- gestire un sistema di diagnosi precoce, sostenere la ricerca, divulgare informazioni sul tumore della pelle anche mediante l'effettuazione di screening gratuiti, di attività formative nelle scuole, nei centri estivi o presso altre strutture ad uopo individuate;
- erogare borse di studio per medici e ricercatori.
- promuovere lo studio, il progresso, l'aggiornamento e la formazione continua degli associati in Dermatologia (Clinica, Chirurgica, Oncologica, Estetica e Correttiva) e Venereologia, così come di ogni altra iniziativa ritenuta idonea e valida agli scopi dell'Associazione per contribuire a migliorare la cura e l'assistenza dei pazienti con malattie dermatologiche e veneree.

L'Associazione non ha, né prevede di avere, finalità di tutela sindacale degli associati, né lo scopo di svolgere direttamente o indirettamente attività sindacale.

Non prevede di svolgere attività imprenditoriali in forma diretta o partecipativa, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito dei Programmi nazionali di formazione continua in medicina. L'Associazione può svolgere attività scientifica nel campo della formazione continua in sanità, tramite promozione ed organizzazione di corsi/congressi/progetti di formazione professionale, l'educazione continua in Medicina. Nello specifico, potrà organizzare e svolgere conferenze, congressi e convegni, incontri di studio o di ricerca, corsi di aggiornamento professionale, seminari, manifestazioni e mostre a carattere scientifico, culturale o didattico e tutte quelle altre attività di carattere scientifico,

culturale e didattico che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi.

L'attività scientifica andrà pubblicata sul sito web dell'Associazione che sarà oggetto di costante aggiornamento.

L'Associazione potrà collaborare con il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Agenzia Italiana del Farmaco, le Regioni, l'Agenzia per i Servizi Regionali, le Aziende sanitarie, altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche ed altre Società o organismi scientifici italiani e stranieri.

L'Associazione può promuovere attività di carattere culturale – scientifico.

L'Associazione potrà tutelare gli interessi morali degli associati con lo studio e la risoluzione dei problemi inerenti la Dermatologia e Venereologia in tutte le sedi opportune per tutelare indirettamente anche i diritti e gli interessi dei pazienti affetti dalle patologie dermatologiche e veneree ad esclusione della tutela di cui alla lettera c comma 2 art.2 Decreto Ministeriale del 2 agosto 2017, come sopra precisato.

L'Associazione può altresì promuovere, come anzi detto, la divulgazione di notizie ed informazioni attinenti alla patologia dermovenereologica mediante:

- programmi educativi rivolti agli operatori di specifici settori (scuole, farmacie, etc);
- campagne di informazione preventiva rivolte a specifiche categorie della popolazione (età, sesso, attività lavorativa, etc.);
- attività di notiziari e periodici su qualsivoglia supporto (cartaceo, pellicola, elettronici, etc.) ed altri sistemi informatici e/o audiovisivi alternativi, utili agli scopi prefissati;
- attività di informazione e di promozione anche a mezzo di pubblicazioni su qualsiasi supporto (on-line e non), degli scopi, dei programmi e delle attività dell'Associazione;
- attività di determinazione delle linee guida inerenti a problematiche dermatologiche singolarmente o in partecipazione con ad altre organizzazioni o associazioni scientifiche del settore.

L'Associazione potrà, inoltre, espletare ogni altra operazione di natura organizzativa, strumentale e amministrativa, ivi compreso l'acquisto di beni immobili e mobili, attrezzature arredi e in genere ogni iniziativa ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi sopra enunciati, che non hanno né potranno mai avere alcun fine di lucro o di speculazione. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali dei propri aderenti; potrà inoltre costituire una fondazione ovvero partecipare ad una fondazione di partecipazione.

L'Associazione potrà aderire, collegarsi od affiliarsi ad altre Associazioni nazionali od internazionali che abbiano scopi statuari simili o collegati a quelli previsti dal presente Statuto. Potrà anche accogliere a sua volta richiesta di affiliazione da parte di Enti, Associazioni o Società nazionali od internazionali con finalità assimilabili agli scopi statuari. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie e necessarie.

ART. 4
Associati

1. Possono assumere la qualifica di associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività principali.
2. Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, spetta al Consiglio Direttivo il compito di comunicare la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.
6. L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
9. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5

Diritti e doveri degli associati

Agli associati sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri.

In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le modalità di cui al successivo articolo 17;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per:

- a) morte (per gli associati persone fisiche),
- b) recesso formalizzato per iscritto,
- c) esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

Avverso la delibera di esclusione l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Essi sono liberamente eleggibili. Ai componenti degli organi sociali, non è ammessa la corresponsione di somme di danaro per la semplice carica che essi ricoprono, mentre tali soggetti possano essere compensati per le attività che effettivamente prestano a favore dell'Associazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione che disciplina le forme contrattuali mediante le quali vengono regolati i rapporti tra gli stessi soggetti e l'Associazione.

I compensi dovranno comunque essere, sotto l'aspetto quantitativo, proporzionali all'attività svolta, all'ampiezza della base sociale e al volume delle entrate dell'Associazione. Può altresì esser attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tali attività dovranno essere preventivamente esplicitate e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

Assemblea degli associati

1. L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti decisioni e/o provvedimenti verso le persone dei soci o dei soggetti che ricoprono cariche sociali.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. Spetta all'assemblea straordinaria modificare lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART.9
Competenze dell'Assemblea

Rientrano tra le competenze dell'Assemblea:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono esser rieletti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri.
5. La convocazione delle riunioni del Consiglio, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica quanto previsto dall'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
 9. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
 10. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'Associazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - è responsabile degli adempimenti connessi alla permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
 11. Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.
 12. È attribuito ai consiglieri il potere di rappresentanza che è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 11

Il Presidente

1. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione, è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 12

Il Vice Presidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione

ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

Organo di controllo

1. Spetta all'Assemblea nominare, in via monocratica, l'organo di controllo, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
3. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.
5. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

Revisione legale dei conti

1. Il Revisore legale dei conti dell'Associazione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo ovvero ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali o ad una società di revisione legale.

ART. 15

Personale Retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 16

I volontari

L'Associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai decreti ministeriali previsti.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 17

Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 18

Patrimonio e Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

ART. 19

Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 20

Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.
3. Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 21

Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti,

l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 22

Devoluzione del patrimonio

3. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell'assemblea straordinaria da parte degli associati, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
4. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto e ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale previa acquisizione del parere favorevole del competente ufficio RUNTS, così come disposto dall'art. 9 del codice del terzo settore.

ART. 23

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni di promozione sociale di cui, al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Firmato

Valentina CAREGGIO *Valentina Careggio*

Arianna CURCIO *Arianna Curcio*

Giovanna DOMINA *Giovanna Domina*

AZZONI Patrizia *Azzoni Patrizia*

CAREGGIO Mario *Careggio Mario*

Giovanna LASSANDRO *Giovanna Lassandro*

Cinzia GRISORIO *Cinzia Grisorio*

Alice DI STEFANO *Alice Di Stefano*

Martina DI STEFANO *Martina Di Stefano*

Donatella *Donatella*

PETRARCHINI *Petrarchini*

Cristina CERATO *Cristina Cerato*

Emilia MINELLI *Emilia Minelli*

Domenica CAREGGIO *Careggio Domenica*

Antonina NICOLosi *Antonina Nicolosi*

Camilla DEAMBROGIO *Camilla Deambrogio*

Valentina MESSINA *Messina Valentina*

Matteo ROSSIGNOLI *Rossignoli Matteo*

Placido NICOLosi *Nicolosi Placido*

Alexandru NECHITA *Alexandru Nechita*

Noemi MELIS *Noemi Melis*



Torino, 02/04/2024

Agenzia delle Entrate
DP 1 di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il 23/4/24 - 1243
Sede 3 - Cod. 15504155
€ 200 + 224 + 23